

ALL N. 1
ATTO N. 550 S 3 05-03-20

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "FIABACLOWN ODV - ETS"

Allegato alla lettera A dell'atto costitutivo del 04 marzo 2020

ART. 1 Costituzione, Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Associazione FIABACLOWN ODV assume la forma giuridica di Associazione. L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei **limiti** del D. lgs 117/2017 non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Como e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento può essere deliberato dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

**ART. 2
(Statuto)**

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3
(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**ART. 4
(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5
(Finalità e Attività)**

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, multietnica, multirazziale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, della formazione, della tutela dei diritti e della promozione della cultura e dell'arte. Scopo dell'Associazione è diffondere tra i cittadini l'educazione al benessere psicofisico promuovendo l'integrazione sociale, la fratellanza, la solidarietà e l'unione di tutti gli uomini, indipendentemente dalla razza, nazionalità, ceto sociale, cultura e religione.
2. L'associazione realizza il fine di cui sopra, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 lettere a,i - del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle

prestazioni dei volontari associati. Per il raggiungimento di tali scopi sociali l'Associazione potrà svolgere ogni tipo di attività di supporto e di formazione, in particolare nell'ambito socio-culturale e assistenziale usando come strumenti principali la Clownterapia, il teatro, la lettura animata di fiabe e favole. In particolare, l'associazione potrà:

- Svolgere attività di volontariato presso reparti pediatrici (o altri reparti) di istituti ospedalieri
- Svolgere attività di lettura animata presso comunità per minori, reparti pediatrici
- Svolgere attività in collaborazione con Enti Pubblici e Privati
- Organizzare e promuovere attività educative di tipo espressivo, teatrale, musicale e danza
- Progettare, organizzare e promuovere eventi culturali, mostre, concerti, spettacoli, convegni
- Sviluppare collaborazioni con Enti e Istituzioni Pubbliche e private, Associazioni, Cooperative: svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utili alla realizzazione degli scopi associativi

• Art. 3 Raccolta Fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore
3. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione
4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
6. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
7. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
9. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile
10. La qualità di socio si perde:
 - Per decesso
 - Per recesso-
 - Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 6 mesi dal sollecito
 - Per esclusione:
 - Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
 - Per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione
11. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione

l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedendo che sul provvedimento di esclusione si pronunci l'Assemblea in occasione della sua successiva comunicazione. Fino alla data dello svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

12. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati, da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli Associati.

13. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)

- Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo competente.

ART. 7 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Fermo restando la garanzia di uguali diritti e doveri a ciascun socio, l'esclusione di qualsiasi forma di discriminazione e tutto quanto previsto dall'art., i soci dell'associazione possono assumere la qualifica di:

- Soci sostenitori: tutti coloro che condividono lo spirito, gli ideali e le finalità associative
- Soci volontari: tutti coloro che, oltre che condividere lo spirito, gli ideali e le finalità associative, per loro libera scelta, contribuiscono in modo non occasionale al bene comune dell'Associazione e alla buona riuscita delle sue attività, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità volontariamente, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tutti i soci volontari dell'Associazione devono obbligatoriamente frequentare il corso di Clown o di Fiabaluna.

ART. 8 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Revisore Legale di Conti

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del codice del terzo settore.

ART. 9 **(L'Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea è composta dagli soci iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e-mail spedita o divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- Approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- Si esprime sull'esclusione dei soci dell'Associazione
- Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali

ART. 10 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg dalla seconda convocazione nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere) eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti: Il Consiglio Direttivo

- amministra l'organizzazione,

- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente del Consiglio Direttivo è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 12 (Il Presidente)

Il presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 15 **(Libri sociali)**

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 16 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART.17 **(I beni)**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 18
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 20
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo; che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 22
(Personale retribuito)

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 23
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione

ART. 25
(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 26
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Rinvio)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

ART. 28
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore

Registrazione esente da imposta di registro e da imposta di bollo (Art. 26 del D.Lgs. 105/2018).

Letto, approvato e sottoscritto:

Sig. Maurizio La Rocca

Maurizio La Rocca

Sig. Mario Pati

Mario Pati

Sig. Umberto Mascheroni

Umberto Mascheroni

Sig.ra Paola Mancuso

Paola Mancuso

Sig.ra Roberta Landi

Roberta Landi

Sig. Antonio Pirina

Pirina Antonio

Sig.ra Maddalena Zotti

Maddalena Zotti

Sig.ra Elena Testoni

Elena Testoni

Sig. Simone Gangi

Simone Gangi

Sig.ra Michela Cuozzo

Michela Cuozzo

Sig.ra Laura Provenzano

Laura Provenzano